

COMUNE DI PIOMBINO DESE
Provincia di Padova

*REGOLAMENTO IN MATERIA DI DEFINIZIONE
DELL'ACCERTAMENTO DEI TRIBUTI LOCALI CON
ADESIONE DEL CONTRIBUENTE*

(Ai sensi dell'art. 50 della Legge 27 dicembre 1997 n. 449)

INDICE

CAPO I - Principi generali

- Art. 1 Introduzione dell'istituto dell'accertamento con adesione
- Art. 2 Ambito di applicazione
- Art. 3 Effetti della definizione dell'accertamento con adesione
- Art. 4 Riduzione delle sanzioni
- Art. 5 Ufficio responsabile del procedimento
- Art. 6 Iniziativa

CAPO II – Procedimento d’iniziativa dell’Ufficio

- Art. 7 Invito alla collaborazione tra il contribuente e l'Ufficio
- Art. 8 Comparizione del contribuente: termine e avvio del procedimento
- Art. 9 Effetti della mancata comparizione del contribuente
- Art. 10 Contraddittorio tra il contribuente e l'Ufficio
- Art. 11 Riconsiderazione del contenuto dell'accertamento

CAPO III - Procedimento ad iniziativa del contribuente

- Art. 12 Avvio del procedimento
- Art. 13 Proposizione dell'istanza
- Art. 14 Effetti della presentazione dell'istanza
- Art. 15 Sospensione dei termini
- Art. 16 Invito a comparire
- Art. 17 Preclusione del procedimento e rinuncia all'istanza da parte del contribuente

CAPO IV - Attività istruttoria dell’Ufficio e conclusione del procedimento

- Art. 18 Attività istruttoria
- Art. 19 Atto di definizione dell'accertamento con adesione
- Art. 20 Atto di definizione su richiesta del contribuente per ulteriori periodi di imposta
- Art. 21 Esito negativo del procedimento

CAPO V - Perfezionamento della definizione dell'accertamento con adesione

- Art. 22 Termine e modalità del versamento delle somme dovute
- Art. 23 Versamento rateale
- Art. 24 Quietanza del pagamento
- Art. 25 Perfezionamento del procedimento

CAPO VI – Disposizioni finali

- Art. 26 Decorrenza e validità

CAPO I

Principi generali

ART.1

Introduzione dell'istituto dell'accertamento con adesione

1. Il Comune di Piombino Dese per l'instaurazione di un migliore rapporto con i contribuenti improntato a principi di collaborazione e trasparenza e quale elemento di prevenzione e deflativo del contenzioso, introduce nel proprio ordinamento l'istituto dell'accertamento con adesione.
2. L'accertamento dei tributi comunali può essere definito con adesione del contribuente sulla base dei criteri dettati dal D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218 e secondo le disposizioni seguenti.

ART. 2

Ambito di applicazione

1. Possono essere definito con adesione secondo le modalità del presente Regolamento l'accertamento dei seguenti tributi:
 - a) l'imposta comunale sugli immobili;
 - b) l'imposta sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni;
 - c) la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
 - d) l'imposta comunale per l'esercizio di imprese arti e professioni;
 - e) la tassa sui rifiuti solidi urbani;
 - f) il canone per i servizi di disinquinamento delle acque di cui agli artt. 16 e 17 della legge 19 maggio 1976, n.319.
2. L'accertamento può essere definito anche con adesione di un solo dei coobbligati. La definizione chiesta ed ottenuta da uno degli obbligati, comportando il soddisfacimento dell'obbligo tributario, estingue la relativa obbligazione nei confronti di tutti i coobbligati.
3. Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo per cui esulano dal campo applicativo dell'istituto le questioni cosiddette "di diritto" e tutti i casi nei quali l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi.
4. In sede di contraddittorio l'Ufficio accertatore deve compiere un'attenta valutazione del rapporto costi-benefici dell'operazione, tenendo conto della fondatezza degli elementi posti a base dell'accertamento nonché degli oneri e del rischio di soccombenza in caso di eventuale ricorso. In ogni caso resta fermo il potere dovere di annullare, revocare o rinunciare all'imposizione, nell'esercizio di autotutela, gli atti di accertamento rivelatisi infondati o illegittimi.
5. Non possono essere oggetto di definizione le seguenti controversie:
 - a) quelle relative all'omesso versamento, in tutto o in parte, di tributi riferiti alla stessa base imponibile ancora oggetto della tassazione in capo allo stesso contribuente, allorquando:
 - a1) l'indicata base imponibile sia stata dichiarata o definita ai sensi del presente Regolamento;
 - a2) risulti da accertamento dell'ufficio divenuto definitivo per mancata proposizione del ricorso;
 - a3) risulti dall'esito del giudizio divenuto inappellabile in seguito allo svolgimento del contenzioso;
 - b) quelle relative ad accertamenti dell'Ufficio ai sensi dell'art. 3 comma 3 del presente

Regolamento.

ART. 3

Effetti della definizione dell'accertamento con adesione

1. L'accertamento definito con adesione non rileva ai fini extratributari.
2. L'accertamento definito con adesione non è soggetto ad impugnazione e non può essere integrato o modificato dall'Ufficio comunale.
3. La definizione non esclude l'esercizio dell'ulteriore azione accertatrice entro i termini previsti dalla disciplina di ciascuno dei tributi di cui all'art. 2 del presente Regolamento nel caso in cui sopravvenga la conoscenza di nuovi elementi in base ai quali è possibile accertare un tributo dovuto.

ART.4

Riduzione delle sanzioni

1. A seguito della definizione, le sanzioni applicabili per le violazioni commesse nel periodo d'imposta cui si riferisce la definizione si applicano nella misura di un quarto del minimo previsto dalla legge.

ART. 5

Ufficio responsabile del procedimento

1. Competente alla definizione dell'accertamento è l'Ufficio responsabile della gestione del relativo tributo nella persona del funzionario responsabile o del suo delegato.

ART. 6

Iniziativa

1. Il procedimento per la definizione dell'accertamento con adesione può essere avviato dall'Ufficio competente secondo le modalità di cui al capo II, ovvero dal contribuente secondo le modalità di cui al capo III del presente Regolamento.

CAPO II

Procedimento d'iniziativa dell'Ufficio

ART. 7

Invito alla collaborazione tra il contribuente e l'Ufficio

1. L'Ufficio invia al contribuente, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero notifica secondo quanto previsto dall' articolo 60 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, un invito a comparire nel quale devono essere indicati:
 - a) la data e il luogo di comparizione del contribuente;
 - b) il tributo oggetto dell'accertamento;
 - c) gli elementi di fatto e diritto sui quali si fonda l'accertamento;
 - d) i periodi di imposta suscettibili di accertamento;
 - e) l'espressa menzione che la mancata comparizione, ai sensi degli articoli 8 e 9,

determina il mancato avvio del procedimento, senza l'obbligo, per l'Ufficio, di ulteriore comunicazione al contribuente, ed impedisce al contribuente di accedere alla definizione con adesione nella eventuale successiva fase di notifica dell'avviso di accertamento per gli stessi periodi di imposta per i quali è stato già formulato l'invito a comparire;

f) la possibilità di cui all'art. 10 – comma quinto del presente regolamento

2. Le richieste di chiarimenti, inviti ad esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico ecc., che il comune ai fini dell'esercizio dell'attività di liquidazione ed accertamento può rivolgere ai contribuenti non costituiscono invito ai sensi del precedente comma.
3. La partecipazione del contribuente al procedimento non è obbligatoria e la mancata risposta all'invito stesso non è sanzionabile così come l'attivazione del procedimento da parte dell'Ufficio non riveste carattere di obbligatorietà.

ART. 8

Comparizione del contribuente: termine e avvio del procedimento

1. La comunicazione dell'invito deve avvenire almeno trenta giorni prima del giorno stabilito per la comparizione del contribuente.
2. Il contribuente, fino a sette giorni prima, può depositare presso l'Ufficio motivata richiesta per il differimento, a non oltre trenta giorni successivi, della data fissata nell'invito.
3. Al momento del deposito della richiesta di differimento, e valutata la stessa, l'Ufficio può accordare il rinvio, dandone contestuale comunicazione al contribuente, con la fissazione della nuova data.
4. Con la comparizione del contribuente nel giorno stabilito il procedimento si avvia.

ART. 9

Effetti della mancata comparizione del contribuente

1. La mancata comparizione del contribuente nel giorno fissato ai sensi dell'art. 8 determina il mancato avvio del procedimenti e la conseguenza di precludere l'accesso al procedimento su iniziativa del contribuente di cui al capo III del Regolamento per gli stessi periodi di imposta per i quali è stato già formulato l'invito a comparire.
2. Dal mancato avvio del procedimenti viene dato atto in apposito verbale, sottoscritto dal dirigente responsabile del provvedimento e da due impiegati dell'Ufficio preposto alla definizione degli accertamenti con adesione, senza obbligo di ulteriori comunicazioni al contribuente.

ART. 10

Contraddittorio tra il contribuente e l'Ufficio

1. Le persone fisiche non esercenti attività di impresa agiscono personalmente oppure, anche nella fase del contraddittorio, possono farsi rappresentare da un delegato.
2. I soggetti diversi dalle persone fisiche e comunque gli esercenti attività d'impresa agiscono in persona del rappresentante legale o possono farsi rappresentare dai propri dipendenti appositamente autorizzati. Il documento autorizzatorio dovrà essere esibito all'Ufficio e sarà accluso al fascicolo.
3. Nel giorno stabilito per la comparizione il contribuente fornisce all'Ufficio le precisazioni, i

chiarimenti, i dati, le notizie e gli elementi che ritiene utili alla definizione dell'accertamento. Il contribuente esibisce i documenti originali in proprio possesso. Qualora concordemente stabilito dalle parti, possono essere fissati ulteriori incontri, non oltre il decimo giorno successivo al primo, per consentire al contribuente di fornire la documentazione, le precisazioni, i chiarimenti, i dati, le notizie e gli elementi che ritiene utili alla definizione.

5. Su richiesta del contribuente, per gli stessi tributi e relativi adempimenti per i quali è stata avviata la procedura di definizione dell'accertamento con adesione, ma per ulteriori e diversi periodi d'imposta ancora suscettibili di accertamento da parte dell'ufficio, per le stesse finalità e con gli stessi effetti di cui ai precedenti art. 1e 3, è possibile per il contribuente definirli negli stessi termini e con le stesse modalità previste da presente Regolamento.
6. Nella richiesta, con istanza in carta libera da depositare nel corso degli incontri fissati con l'Ufficio per il contraddittorio, il contribuente dovrà indicare gli ulteriori periodi d'imposta per i quali intende estendere la possibile definizione con adesione e i riferimenti alla documentazione eventualmente già trasmessa all'ufficio. All'istanza dovrà essere inoltre acclusa l'ulteriore documentazione e quant'altro ritenuto necessario, utile od anche eventualmente integrativa di quella già disponibile da parte dell'Ufficio.
7. L'Ufficio deve redigere un sintetico verbale di quanto viene detto o fatto nel corso degli incontri con il contribuente, nel quale sarà specificamente elencata la documentazione e gli altri elementi prodotti dal contribuente, da accludere al fascicolo dell'Ufficio.

ART. 11

Riconsiderazione del contenuto dell'accertamento

1. A seguito delle precisazioni, dei chiarimenti e della documentazione forniti dal contribuente, l'Ufficio può modificare in tutto o in parte l'accertamento del tributo così come prospettato nell'atto di invito a comparire.

CAPO III

Procedimento ad iniziativa del contribuente

ART. 12

Avvio del procedimento

1. Il contribuente può chiedere all'Ufficio, con le modalità di cui all'art. 13, la formulazione della proposta di definizione al verificarsi di una delle seguenti circostanze:
 - a) sia stato notificato l'avviso di accertamento non preceduto dall'invito a comparire di cui all'art. 7, entro il termine previsto per l'impugnativa dell'avviso stesso;
 - b) siano stati effettuati accessi, ispezioni o verifiche ai sensi degli artt. 33 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 e art. 52 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.
2. Il procedimento avviato ad iniziativa del contribuente si svolge come quello avviato ad iniziativa dell'Ufficio.

ART. 13

Proposizione dell'istanza

1. La proposta di definizione dell'accertamento con adesione deve essere richiesta all'Ufficio che ha emesso l'avviso di accertamento con istanza in carta libera spedita con raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero depositata presso l'Ufficio stesso, o inviata anche telematicamente.
2. Fermo restando quanto stabilito dai successivi artt. 14 e 15, l'istanza deve essere presentata prima della proposizione del ricorso, e deve indicare le generalità, il domicilio ed il codice fiscale del contribuente, gli estremi dell'avviso di accertamento e copia dello stesso, l'eventuale recapito telefonico o di telefax del contribuente.

ART. 14

Effetti della presentazione dell'istanza

1. Con l'istanza il contribuente manifesta la sua disponibilità a valutare la proposta di definizione che l'ufficio predisporrà, senza alcun impegno ad aderire alla stessa.
2. Qualora il procedimento non si concluda con la definizione dell'accertamento, l'avvenuta proposizione dell'istanza non impedisce al contribuente l'integrale contestazione in giudizio del contenuto dell'atto impositivo notificato.

ART. 15
Sospensione dei termini

1. Il termine per impugnare l'avviso di accertamento e i termini della riscossione sono sospesi per un periodo di novanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza di cui all'art. 13.

ART. 16
Invito a comparire

1. Entro quindici giorni dalla ricezione dell'istanza di cui all'art. 13, l'Ufficio deve comunicare al contribuente l'invito a comparire descritto nel precedente art. 7. E' fatta comunque salva l'applicabilità dell'art. 8.
2. Nel caso di avvio del procedimento ad iniziativa del contribuente, l'Ufficio facendo esplicito riferimento all'istanza prodotta ai sensi dell'art. 13 e all'avviso di accertamento, può omettere la descrizione degli elementi di fatto e di diritto sui quali si fonda la pretesa.

ART. 17
Preclusione del procedimento e rinuncia all'istanza da parte del contribuente

1. La proposizione del ricorso contro l'avviso di accertamento preclude l'avvio del procedimento ad iniziativa del contribuente di cui agli artt. 12 e seguenti.
2. La proposizione del ricorso avverso l'accertamento successiva all'avvio del procedimento ex artt. 12 e seguenti comporta la rinuncia del contribuente all'istanza già proposta e il procedimento per la definizione agevolata si conclude. Il contribuente può in ogni caso rinunciare espressamente al procedimento inviando apposita comunicazione secondo le modalità prevista dall'art. 13 primo comma.

CAPO IV
Attività istruttoria dell'Ufficio e conclusione del procedimento

ART. 18
Attività istruttoria

1. L'Ufficio deve compiere tutta l'attività istruttoria necessaria all'eventuale definizione del rapporto tributario relativamente ai periodi d'imposta interessati, tra i quali sono compresi quelli richiesti dal contribuente ai sensi dell'art. 10 commi 5 e 6 del presente Regolamento.
2. A tal fine l'Ufficio si avvarrà di dati, notizie ed elementi già disponibili o da acquisire nel corso della procedura, ivi inclusi quelli forniti dal contribuente ex art. 10.

ART. 19
Atto di definizione dell'accertamento con adesione

1. Qualora nel corso di ciascuna delle fasi del procedimento, l'Ufficio ed il contribuente pervengano alla definizione del tributo, l'Ufficio predispone la proposta di definizione con adesione e la sottopone al contribuente.
2. Nella proposta di definizione dell'accertamento con adesione devono essere indicati:

- a) gli elementi di fatto e di diritto sui quali si fonda la definizione;
- b) la motivazione della definizione;
- c) le somme dovute, comprensive dell'importo dovuto a titolo di sanzioni ed interessi;
- d) le modalità, i termini e le garanzie nel caso in cui il contribuente opti per il versamento rateale delle somme dovute secondo quanto previsto dal successivo art. 23.

3. La definizione dell'accertamento con adesione è redatta con atto scritto in duplice esemplare, che deve essere sottoscritto dal contribuente, o dal suo procuratore generale o speciale, e dal funzionario responsabile dell'Ufficio.

ART. 20

Atto di definizione su richiesta del contribuente per ulteriori periodi d'imposta

1. Nell'ipotesi di ravvedimento del contribuente ai sensi dell'art. 10 commi 5 e 6 del presente Regolamento, e qualora nel corso di ciascuna delle fasi del procedimento, l'Ufficio ed il contribuente pervengano anche alla definizione del tributo relativo agli ulteriori periodi d'imposta, l'Ufficio predispone apposito atto contenente la proposta di definizione con adesione per tali ulteriori periodi, e la sottopone al contribuente.
2. In tale atto devono essere indicati gli stessi elementi già indicati al precedente art. 19 comma 2, e deve essere composto e sottoscritto negli stessi termini di cui al richiamato art. 19 comma 3 del presente Regolamento.

ART. 21

Esito negativo del procedimento

1. Oltre che nel caso di rinuncia del contribuente ex art. 17 il procedimento per la definizione dell'accertamento con adesione si conclude con esito negativo qualora non conduca alla definizione con adesione del rapporto tributario.
2. La rinuncia potrà riguardare distintamente, senza alcuna reciproca preclusione, sia la definizione dell'accertamento con adesione del contribuente, sia quella richiesta dal contribuente per ravvedimento ex art. 10 commi 5 e 6 del presente Regolamento.
3. Dell'eventuale esito negativo dovrà essere dato atto nel verbale di cui all'art. 10 e l'Ufficio dovrà darne tempestiva comunicazione al contribuente con raccomandata AR.
4. In caso di esito negativo del procedimento l'Ufficio può proseguire la propria ordinaria attività di accertamento. I verbali redatti dall'Ufficio per la documentazione di quanto è stato detto e fatto nel corso degli incontri con il contribuente non possono essere utilizzati in alcun modo senza il preventivo assenso del contribuente. Peraltro, l'Ufficio potrà utilizzare i dati, le notizie e gli elementi già disponibili prima dell'avvio del provvedimento e quelli direttamente acquisiti nel corso della procedura, diversi da quelli autonomamente forniti dal contribuente.
5. Nell'ipotesi di ravvedimento del contribuente ex art. 10 commi 5 e 6 del presente Regolamento, l'ufficio potrà invece utilizzare anche la documentazione, i dati, le notizie e gli elementi autonomamente forniti dallo stesso contribuente.

CAPO V

Perfezionamento della definizione dell'accertamento con adesione

ART. 22

Termine e modalità del versamento delle somme dovute

1. Il versamento delle somme dovute per effetto della definizione dell'accertamento con adesione e quello eventualmente e cumulativamente dovuto in seguito alla richiesta del contribuente per ravvedimento ex art. 10 commi 5 e 6, deve essere eseguito entro venti giorni dalla redazione degli atti di cui agli artt. 19 e 20.
2. Le somme devono essere versate mediante apposito bollettino di conto corrente postale rilasciato dall'Ufficio.

ART. 23

Versamento rateale

1. Le somme dovute per effetto della definizione possono essere corrisposte anche ratealmente e in tal caso l'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura legale determinati dal ventesimo giorno successivo a quello della sottoscrizione dell'atto di definizione di cui agli artt. 19 e 20 sino alla scadenza di ciascuna rata. Il pagamento rateale deve avvenire in un massimo di otto rate trimestrali di pari importo, ovvero in un massimo di dodici rate trimestrali di pari importo qualora le somme dovute siano superiori ai venti milioni.
2. Per poter optare per il versamento rateale il contribuente deve prestare idonea garanzia, per il periodo di rateizzazione aumentato di un anno, secondo le modalità disciplinate dall'art. 38-*bis*, del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633.
La garanzia va prestata per l'intero importo rateizzato maggiorato degli interessi legali dovuti fino al termine della rateazione. Il mancato pagamento anche di una sola rata autorizza l'ente impositore ad escutere la garanzia per l'intero debito residuo, previo ricalcolo degli interessi dovuti.
3. Nell'ipotesi in cui sia stato concordato il pagamento rateale, l'importo della prima rata deve essere versato entro il termine di venti giorni dalla redazione degli atti di cui agli artt. 19 e 20.

ART. 24

Quietanza di pagamento

1. Il contribuente entro dieci giorni dal versamento dell'intero importo o di quello della prima rata fa pervenire all'ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento e la documentazione relativa alla prestazione della garanzia.
2. L'Ufficio rilascerà al contribuente copia dell'atto di accertamento con adesione soltanto dopo aver ricevuto la quietanza e nel caso di pagamento rateale dopo aver ricevuto la prima quietanza unitamente alla garanzia.

ART. 25

Perfezionamento del procedimento

1. L'accertamento con adesione del contribuente ed il ravvedimento dello stesso ai sensi dell'art. 10 commi 5 e 6 del presente Regolamento si perfezionano, sia singolarmente sia cumulativamente, con il versamento delle somme dovute, ovvero con il pagamento della prima rata e con la prestazione della garanzia, secondo quanto previsto dagli artt. 22 e 23.
2. Nel momento del perfezionamento della definizione, l'avviso di accertamento notificato al

contribuente di cui all'art. 12 comma 1 del presente Regolamento perde efficacia.

CAPO VI

Disposizioni finali

ART. 26

Decorrenza e validità

1. Il presente Regolamento entra in vigore dal 01.01.1999.
2. E' abrogata ogni altra norma non compatibile con le disposizioni del presente Regolamento.